

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014 ⁽¹⁾.

Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 2014, n. 18.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

II MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario» inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto l'art. 7 del suddetto decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione;

Visto l'art. 22 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 concernente l'istituzione della «struttura di gestione»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione e, in particolare, l'art. 8 concernente le modalità di pagamento, l'art. 5, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio, l'art. 5-bis in materia di adesione ai verbali di constatazione, l'art. 11, comma 1-bis in materia di definizione degli inviti al contraddittorio ai fini di altre imposte indirette, l'art. 15 in materia di acquiescenza;

Visti gli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di definizione agevolata delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1992, n. 546 e, in particolare, l'art. 48 in materia di conciliazione giudiziale e l'art. 17-bis in materia di mediazione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto l'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti di cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 35 in materia di «Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica»;

Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, recante «Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo», inserito dall'art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modifica del decreto 22 maggio

2012, recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni"»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) «crediti certificati», i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto;
- b) «certificazione», la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
- d) «pubblica amministrazione», lo Stato, l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;
- e) «data prevista per il pagamento del credito certificato», la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;
- f) «debiti da accertamento tributario», le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; di definizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai

sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, dello stesso decreto;

g) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;

h) «struttura di gestione», la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

i) «c.s. n. 1778», la contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato;

j) «compensazione», la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 2. Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati

1. I soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

2. I debiti da accertamento tributario sono individuati attraverso gli appositi codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, pubblicata anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, esposte nella colonna «importi a debito versati» del modello stesso. Eventuali aggiornamenti della tabella sono pubblicati esclusivamente sul citato sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3. I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, esposti nella colonna «importi a credito compensati» del modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

4. Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

Art. 3. Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario

1. I pagamenti di cui all'art. 2 sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla pubblica amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.
- f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, sia andato a buon fine.

2. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al comma 1 non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Art. 4. Modalità di verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l'Agenzia delle entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:

- a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;
- b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
- c) la data di presentazione del modello F24 telematico.

2. La piattaforma elettronica di certificazione comunica all'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, l'esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), specificando:

- a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
- b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all'art. 3, comma 2.

3. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica di cui al comma 2, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli F24 telematici.

4. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle registrazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

6. Le modalità telematiche di scambio delle informazioni di cui al presente articolo, tra l'Agenzia delle entrate e la piattaforma elettronica di certificazione, sono definite nell'allegato 2 al presente decreto. Eventuali modifiche al predetto allegato sono concordate tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso apposite lettere d'intesa.

Art. 5. Certificazioni utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica

1. Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.

Art. 6. Ripartizione degli importi dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario

1. Con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Art. 7. Versamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione

1. Entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l'importo del credito utilizzato in compensazione.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici per effettuare tali versamenti ed impartite le necessarie istruzioni.

3. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.

Art. 8. Recupero delle somme non versate dalle pubbliche amministrazioni

1. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di gestione trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. Con riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il recupero delle somme non versate.

2. Scaduto il termine di cui all'art. 7, comma 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.

3. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

4. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.

Art. 9. Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare dei debiti da accertamento tributario

1. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all'importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento, per l'importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, comma 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Ove l'eccedenza sia imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di

diverse certificazioni, l'eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

Art. 10. Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso della sua pubblicazione ⁽³⁾ nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(3) NDR: Leggasi "lo stesso giorno della sua pubblicazione".

Allegato 1

Allegato 2

Specifica dei flussi informativi scambiati tra l'Agenzia delle Entrate e la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)

Operazioni sul credito

Versione 1.5

05 dicembre 2013

TABELLA DELLE VERSIONI

Data	Versione	Descrizione delle modifiche	Cap. / Sez. modificati
19/06/2013	BOZZA	Nascita del documento	
01/08/2013	1.0	Introduzione codici di errore E0015 e E0016; Introduzione controllo "Verifica Data F24"; Introduzione campi "Esito elaborazione Flusso", "Importo totale transazioni annullamento"; eliminato campo "Importo Transazione" nella sezione 3.1, modificata descrizione "Importo totale transazione". Inserita specifica sull'ordine di elaborazione delle transazioni	Sez. 4, Sezione 2.2, sezione 3.1
05/08/2013	1.1	Introduzione codice di errore E018	Sez. 4
07/08/2013	1.3	Introduzione codici di errore E0019, E0020 e E0021 Modificato l'allegato "RisultatoElaborazione.xsd"	Sez. 4
09/08/2013	1.4	Modificato l'allegato "RisultatoElaborazione.xsd"	
05/12/2013	1.5	Eliminato il controllo di coerenza della data di pagamento ed il corrispondente codice di errore; aggiornati schema xsd	Sez. 2 - 2.2 - 4 CompensazioneWS.xsd RisultatoElaborazione.xsd

1. Introduzione

Il presente documento descrive le modalità di accesso, le interfacce e i dati dei servizi offerti dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate la trasmissione ed il riscontro dei dati relativi ai crediti commerciali certificati, utilizzati in compensazione ai sensi dell'*art. 28-quinquies del DPR n. 602/73*, tramite modello F24.

La trasmissione dei dati verso la PCC avverrà attraverso il deposito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di tracciati in formato xml in una area di scambio tra i due sistemi. Successivamente, la PCC provvederà alla elaborazione di detti file e, al termine della lavorazione, produrrà un opportuno file, anch'esso in formato xml, contenente una sintesi del risultato prodotto.

In particolare sono descritti i seguenti tracciati:

- **Compensazione:** attraverso tale tracciato, l'Agenzia delle Entrate può trasmettere l'elenco delle operazioni di compensazione richieste dai contribuenti attraverso il modello F24. Il file in formato XML dovrà essere firmato digitalmente (formato .P7M CADES) e cifrato con certificato dell'Agenzia delle Entrate che lo ha trasmesso;
- **Risultato elaborazione:** la piattaforma PCC al termine della elaborazione produrrà un opportuno tracciato in formato xml firmato digitalmente (formato .P7M CADES) e cifrato depositandolo in una apposita area di scambio e contenente una sintesi del risultato della elaborazione.

Al presente documento sono allegati opportuni file XSD necessari per la definizione dei dati strutturati (elenco dei file riportato nella sezione 4).

2. Compensazione

Il tracciato in oggetto consente all'Agenzia delle Entrate di comunicare le operazioni di compensazione da verificare. I dati specificati subiranno, oltre ai controlli di validazione formale, dei controlli per verificare che:

- i crediti commerciali, per l'importo utilizzato in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la PCC e non siano stati già pagati ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti commerciali sono individuati attraverso il numero della relativa certificazione, attribuito dalla PCC;
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito commerciale certificato;
- il soggetto che esegue il pagamento dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare del credito commerciale, individuato attraverso il codice fiscale.

Il file, in formato xml, sarà redatto secondo lo schema Compensazione.xsd e dovrà essere posizionato nell'area di scambio opportunamente predisposta.

La nomenclatura dei files scambiati verrà congruita congiuntamente dai referenti dello Scambio Dati Telematico nel rispetto delle regole già in essere.

2.1 Dati del tracciato

La presente sezione riporta la descrizione dei campi previsti nel tracciato xml di "Compensazione:"

- Codice identificativo flusso: il campo contiene il codice identificativo del flusso trasmesso coincidente con il nome del file;

- Data flusso: il campo riporta la data di emissione del flusso di dati;
- Progressivo flusso: il campo riporta il progressivo del flusso per una specifica data di emissione;
- Numero transazioni di compensazione: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione riferite nel presente flusso;
- Importo totale compensazione: nel campo viene riportato l'importo totale relativo alle transazioni di compensazione;
- Numero transazioni di annullamento: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento riferite nel presente flusso;
- Importo totale annullamento: nel campo viene riportato l'importo totale relativo alle transazioni di annullamento;
- Elenco transazioni: la sezione contiene l'elenco delle transazioni da elaborare, ognuna delle quali riporta i seguenti dati:
 - Tipo transazione: indica il tipo di transazione (compensazione o annullamento);
 - Identificativo F24: codice identificativo della transazione associata alla operazione di pagamento (protocollo/progressivo del modello F24 telematico);
 - Data F24: riporta la data di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello F24 telematico;
 - Elenco di Codici Fiscali: riporta l'elenco dei codici fiscali associati al soggetto che intende utilizzare il credito;
 - Elenco certificazioni oggetto di compensazione, per ognuna delle quali sono riportati i seguenti campi:
 - Numero Certificazione: indica il numero della certificazione;
 - Importo: nel campo deve essere riportato l'importo che si intende utilizzare in compensazione per la specifica certificazione;
 - Importo totale operazione: nel campo viene specificato l'importo totale della operazione richiesta;
 - Annotazioni: riporta le eventuali annotazioni associate alla transazione.

2.2 Controlli sui dati

Il processo di elaborazione del flusso "Compensazione", processerà i dati implementando i seguenti controlli funzionali, in aggiunta a quelli di validazione formale della struttura dei dati:

Controlli generati di flusso dati

1. Verifica firma digitale: viene verificata la validità della firma digitale apposta al file nonché l'integrità del file stesso. Il fallimento della verifica produce lo scarto dell'intero flusso;

2. Verifica Codice identificativo flusso/Nome file: viene verificata la corrispondenza tra il contenuto del campo "Codice identificativo flusso" ed il nome del file. Il fallimento della verifica produce lo scarto dell'intero flusso;

3. Verifica Numero transazioni di compensazione: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto ed il numero complessivo di transazioni di tipo "Compensazione" riportate nel flusso dati;

4. Verifica Importo totale compensazione: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto e l'importo totale delle operazioni di compensazione;

5. Verifica Numero transazioni di annullamento: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto ed il numero complessivo di transazioni di tipo "Annullamento" riportate nel flusso dati;

6. Verifica Importo totale annullamento: viene verificata la corrispondenza tra il campo in oggetto e l'importo totale delle operazioni di annullamento;

Il fallimento delle verifiche di cui sopra produce lo scarto dell'intero flusso

Controlli per singola transazione

7. Verifica della presenza della data di pagamento: viene verificato che la certificazione rechi la data di pagamento del credito;

8. Verifica Data F24: viene verificato che la data in oggetto sia non successiva alla data del flusso. Eventuali transazioni con data antecedente a date di transazioni già elaborate sulla stessa certificazione saranno comunque processate a meno del verificarsi di errori relativi al fallimento di altri controlli;

9. Verifica Numero Certificazione/Codice Fiscale: viene verificato che per ogni certificazione il corrispondente codice fiscale del creditore sia presente nell'elenco riportato nel campo "Elenco di Codici Fiscali";

10. Importo: il valore riportato sia minore o uguale all'importo del credito disponibile per la certificazione;

Il fallimento delle verifiche sulle transazioni produce lo scarto delle singole transazioni che hanno generato l'evento di errore.

Per ogni flusso elaborato sarà generato un opportuno file che riporta per ogni transazione il risultato della elaborazione e le eventuali cause di errore.

Si precisa che:

- l'elaborazione delle transazioni avverrà in ordine crescente di identificativo F24. Nel caso in cui nel tracciato siano presenti due transazioni con lo stesso identificativo F24 (una richiesta di compensazione ed una di annullamento), sarà elaborata prima la richiesta di compensazione e successivamente quella di annullamento;

- in caso di errore su almeno una certificazione all'interno di uno stesso identificativo F24, tutti gli importi dei crediti commerciali compensati, contenuti nello stesso F24, non verranno considerati utilizzati dalla PCC;

- nel caso in cui venga inviata una richiesta di annullamento di una transazione relativa ad un F24 non ancora processato, sarà generato un opportuno codice di errore relativo al codice F24

non trovato. Successivamente, qualora dovesse pervenire la richiesta di compensazione relativa all'annullamento inviato in precedenza, la richiesta verrà processata senza tener conto della richiesta di annullamento già pervenuta.

3. Risultato elaborazione

Il tracciato descritto nella presente sezione è relativo al risultato della elaborazione dei tracciati di Compensazione. Il file, in formato xml, sarà redatto secondo lo schema "RisultatoElaborazione.xsd" e sarà posizionato nell'area di scambio opportunamente predisposta.

La nomenclatura dei files scambiati verrà congruita congiuntamente dai referenti dello Scambio Dati Telematico nel rispetto delle regole già in essere.

3.1 Dati del tracciato

La presente sezione riporta la descrizione dei campi previsti nel tracciato xml di "Risultato elaborazione":

- Codice identificativo flusso: il campo contiene il codice identificativo del flusso elaborato coincidente con il nome del file elaborato;
- Data firma: il campo riporta la data di firma del flusso di dati;
- Data inizio elaborazione: riporta la data di inizio elaborazione del flusso di dati;
- Data fine elaborazione: riporta la data di fine elaborazione del flusso di dati;
- Esito Elaborazione Flusso: riporta l'esito della elaborazione del flusso;
- Elenco errori per Flusso - la presente sezione elenca gli eventuali errori verificatisi durante il processo di elaborazione del file (es. verifica firma, decifrazione del file, ecc.):
- Codice errore Flusso: riporta il codice dell'errore;
- Descrizione errore Flusso: riporta il testo della descrizione dell'errore riscontrato;
- Numero transazioni di compensazione: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione presenti nel flusso elaborato;
- Importo totale transazioni di compensazione: nel campo è riportato l'importo totale delle transazioni di compensazione presenti nel flusso elaborato;
- Numero transazioni di compensazione elaborate con esito positivo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di compensazione elaborate con esito positivo;
- Importo totale transazioni di compensazione con esito positivo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito positivo;
- Numero transazioni di compensazione elaborate con esito negativo: il campo riporta il numero complessivo di transazioni di compensazione elaborate con esito negativo;
- Importo totale transazioni con esito negativo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito negativo;

- Numero transazioni di annullamento: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento presenti nel flusso elaborato;
- Importo totale transazioni di annullamento: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni di annullamento;
- Numero transazioni di annullamento elaborate con esito positivo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento elaborate con esito positivo;
- Importo totale transazioni di annullamento con esito positivo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito positivo;
- Numero transazioni di annullamento elaborate con esito negativo: nel campo in oggetto viene riportato il numero complessivo di transazioni di annullamento elaborate con esito negativo;
- Importo totale transazioni di annullamento con esito negativo: il campo riporta l'importo risultante dalla sommatoria degli importi di tutte le transazioni elaborate con esito negativo;
- Elenco transazioni: la sezione contiene l'elenco delle transazioni elaborate, ognuna delle quali riporta i seguenti dati:
 - Tipo transazione: indica il tipo di transazione (compensazione o annullamento);
 - Identificativo F24: codice identificativo della transazione associata alla operazione di pagamento (protocollo/progressivo dell'addebito telematico);
 - Data F24: riporta la data di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello F24 telematico;
 - Esito transazione: il campo riporta l'esito di elaborazione della transazione;
 - Elenco errori per Transazione - la presente sezione elenca gli eventuali errori verificatisi durante la esecuzione della singola transazione:
 - Codice errore Transazione: riporta il codice dell'errore;
 - Descrizione errore Transazione: riporta il testo della descrizione dell'errore riscontrato;
 - Certificazione - la sezione riporta i dati della certificazione in errore:
 - Numero Certificazione in errore: indica il numero della certificazione sulla quale si è verificato l'errore;
 - Credito disponibile: rappresenta l'importo disponibile per le operazioni di compensazione;
 - Elenco delle operazioni eseguite per transazione, per ognuna delle quali sono riportati i seguenti campi:
 - Numero Certificazione: indica il numero della certificazione;
 - Numero operazione: il codice identificativo della operazione di compensazione eseguita sulla certificazione di cui al punto precedente;
 - Importo operazione: importo relativo alla operazione di compensazione eseguita sulla certificazione specificata;

- Data pagamento credito ⁽⁴⁾: è la data di pagamento del credito indicata dall'ente sulla certificazione. Nel caso in cui la certificazione presenti più date di pagamento, è la maggiore di queste.

- Dati Amministrazione Debitrice - la presente sezione riporta i dati di sintesi della Amministrazione Debitrice:

- Denominazione: il campo presenta la denominazione della Amministrazione Debitrice;

- Codice Fiscale: il campo riporta il codice fiscale della Amministrazione Debitrice;

- Esito operazione: riporta l'esito della singola operazione di compensazione;

- Importo totale transazione: nel campo viene specificato l'importo totale della transazione richiesta risultante dalla sommatoria degli importi delle singole operazioni eseguite per la transazione.

4. Elenco codici di errore

La presente sezione riporta l'elenco dei codici di errore censiti generati durante la elaborazione del flusso descritto nei paragrafi precedenti.

Codice	Descrizione	Note
E0000	Errore Generico : <descrizione breve errore >	A seguito di un errore imprevisto sul sistema (base dati non disponibile, servizio non disponibile, ecc...)
E0001	Errore nella decifrazione del file	
E0002	L'XML firmato non contiene la firma attesa o non è firmato correttamente	Controlli generali di flusso dati
E0003	XML non valido	Controlli generali di flusso dati: errore generato in caso mancata validazione del file XML rispetto allo schema XSD
E0004	Errore di validazione dati di Input	Controlli generali di flusso dati
E0005	Errore nella verifica del codice identificativo flusso/Nome file	Controlli generali di flusso dati
E0006	Errore nella verifica del Numero transazioni di compensazione	Controlli generali di flusso dati
E0007	Errore nella verifica Importo totale compensazione	Controlli generali di flusso dati
E0008	Errore nella verifica del Numero transazioni di annullamento	Controlli generali di flusso dati
E0009	Errore nella verifica Importo totale annullamento	Controlli generali di flusso dati
E0010	Errore nella verifica della presenza della data di pagamento	Controlli generali di flusso dati
E0012	Errore nella verifica della corrispondenza Numero Certificazione/Codice Fiscale	Controlli generali di flusso dati
E0013	Errore nella verifica della capienza della certificazione (Importo disponibile)	Controlli generali di flusso dati
E0014	Certificazione già in uso da parte di un altro utente	Controlli di transazione
E0015	La data presente nel nome del file è successiva alla data di elaborazione dello stesso	Controlli generali di flusso dati
E0016	Risulta già elaborato un file con lo stesso nome	Controlli generali di flusso dati
E0017	La certificazione indicata non risulta presente in base dati	Controlli di transazione
E0018	Errore nell'esecuzione annullamento: l'operazione da annullare non esiste	Controlli di transazione
E0019	Non esiste un'operazione di compensazione per la certificazione specificata	Controlli di transazione
E0020	E' stata già effettuata un'operazione di annullamento per la certificazione specificata	Controlli di transazione
E0021	Esistono piu' operazioni di compensazione per la certificazione specificata con lo stesso codice F24	Controlli di transazione

5. Allegati

File allegati al presente documento:

Nome file	Descrizione contenuto
CompensazioneWS.xsd	Descrittore dei tipi di dato di input
RisultatoElaborazione.xsd	Descrittore dei tipi di dato di output

(4) Nel caso in cui la certificazione sia priva di data previsto pagamento l'operazione di compensazione viene bloccata con conseguente fallimento della elaborazione della intera transazione relativa al F24

Allegato 2.1

Allegato 2.2

Data di aggiornamento: 30/01/2014 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2014